

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1609)

Urgenza

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

di concerto con il Ministro del Bilancio

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1961

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1961-62

ONOREVOLI SENATORI. — L'unito disegno di legge è inteso ad autorizzare l'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1961-62 fino a quando i singoli stati di previsione siano stati approvati per legge e comunque non oltre la data del 31 ottobre 1961.

La necessità del provvedimento ed il periodo di validità sono determinati dallo stato attuale dei lavori del Parlamento il quale, anche durante la discussione dei bilanci, potrà riscontrare la necessità di affrontare, contemporaneamente, l'esame di disegni di legge importanti ed urgenti.

Il termine del 31 ottobre 1961 per l'autorizzazione di cui trattasi rientra nei limiti stabiliti dall'articolo 81 — secondo comma — della Costituzione della Repubblica, il quale prevede siffatto provvisorio regime per un periodo non superiore, in complesso, a quattro mesi.

Come per i precedenti anni finanziari viene stabilito che la gestione debba essere provvisoriamente esercitata sulla base del progetto

di bilancio presentato dal Governo alle Assemblee legislative.

In relazione alla sua particolare natura, la entrata in vigore del provvedimento è stabilita al 1° luglio 1961 e pertanto, tenuto conto dell'imminenza di tale data, esso riveste carattere di estrema urgenza.

In applicazione dell'articolo 51 della legge di contabilità generale dello Stato, per quanto riguarda il pagamento delle spese statali che si riferiscono a necessità continuative e periodiche, il provvedimento autorizza l'erogazione di esse per la sola quota relativa ai primi quattro mesi dell'esercizio e cioè fino alla concorrenza massima di un terzo degli stanziamenti compresi nel progetto di bilancio, che si riferiscono all'intera gestione 1961-62.

S'intende che lo speciale regime contemplato si riferisce a quei bilanci che alla data del 30 giugno corrente anno non risultassero ancora approvati e che esso verrà a cessare automaticamente, di mano in mano che, con l'approvazione dei singoli stati di previsione, entreranno in vigore le leggi relative.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 ottobre 1961, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1961-62 secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nei relativi disegni di legge, costituenti il progetto di bilancio per l'anno finanziario medesimo, presentato alle Assemblee legislative il 31 gennaio 1961.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il 1° luglio 1961.